

Si passa alla trattazione del 11° punto all' o.d.g. aggiuntivo.

Non si registrano interventi.

Si passa alla votazione. Si approva con 8 voti favorevoli e 2 contrari (Raneri e Composto) su 2 Consiglieri presenti.

Si vota sull'immediata esecutività. Si approva come sopra.

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n.864/15 del 10.11.2016 emessa nel giudizio PICONE LIBORIO contro il COMUNE di TAORMINA e l'INPS – Gestione EX INPDAP.

Premesso che il Sig. PICONE LIBORIO ha presentato ricorso in appello alla Corte dei Conti sezione giurisdizionale di Appello per la Regione Sicilia, impugnando la nota con cui l'INPS – Gestione EX INPDAP gli aveva comunicato di avere riliquidato la pensione in misura inferiore a quella fruita, avviando a suo carico la procedura per il recupero delle somme corrispostegli erroneamente;

che in data 24/01/2017, prot. com.le n.1593, è stata notificata a questo Comune la sentenza esecutiva n.3/A/2017 - R.G. n. 5569/AC – del 10.11.2016, depositata il 09/01/2017, con cui il Presidente della Corte dei Conti sezione giurisdizionale di Appello per la Regione Sicilia

a) ha accolto l'appello proposto dal sig. PICONE LIBORIO;

b) ha condannato il Comune di Taormina e l'I.N.P.S. in parti uguali tra loro, alla rifusione in favore del Picone delle spese di difesa, liquidati in €. 800,00, oltre accessori di legge se dovuti.

CONSIDERATO che:

- la sentenza in argomento è per legge esecutiva e dà luogo, pertanto, a debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000;

- le spese di lite da rifondere al Sig. PICONE LIBORIO ammontano complessivamente ad €1.167,30, sulla base della seguente specifica:

▶ compenso professionale previsto in sentenza	€ 800,00
▶ spese generali 15% (su € 800,00)	€ 120,00
▶ C.P.A. 4% (su € 920,00,)	€ 36,80
▶ Iva 22% (su € 956,80)	€ 210,50

totale complessivo € 1.167,30.

CONSIDERATO che la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità

CHE l'art. 194 del TUEL prevede che:

Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità l. stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

DATO ATTO che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

– della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;

– della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;

– della *esigibilità*, cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

CONSIDERATO che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

CONSIDERATO altresì che:

> la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;

> la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;

la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;

> i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la

gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;

- >nel caso della sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia - Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza), che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Friuli Venezia Giulia - delibera n. 6/2005);
 - il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Lombardia - delibera n. 401/2012);
 - attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);

RITENUTO per quanto sopra esposto che, relativamente al riconoscimento del debito fuori bilancio nascente da sentenza esecutiva, come nel caso di specie, non residuano spazi di discrezionalità dell'Ente, sussistendo tutti i presupposti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito, ed essendo anzi obbligatorio pervenire a un tempestivo riconoscimento per evitare danni ulteriori in capo all'Ente conseguenti al maturare di ulteriori oneri per interessi ed eventuali spese per il recupero del credito da parte del soggetto creditore

- DATO ATTO che, al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed, in ogni caso, in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

-conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

VISTO:

- il parere obbligatorio del Revisore dei Conti, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL)

che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

- che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

- che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'O.RR.EE.LL

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

1. di riconoscere, a favore di Picone Liborio ai sensi dell'art.194 comma 1, lettera a) del D. Lgs. N. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 1.167,30 dalla sentenza esecutiva n.3/A/2017 del 10.11.2016, depositata il 09/01/2017;
2. di dare atto che il finanziamento del debito fuori bilancio di cui al punto precedente trova copertura al bilancio del corrente esercizio alla Missione 1 programma 111 Macroaggregato 1.10;
3. di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art.23, comma 5 della L. 289/2002.


IL SINDACO
Dott. Eligio Giardina

STUDIO LEGALE
AVV. CATERINA BIONDO
Via C. Patricio, n. 43, Castelmola (ME)
E-mail: studiocaterinabiondo@libero.it PEC: studiolegalecaterinabiondo@pec.it
Tel. 0942.28173, Cell. 338.7688226

Taormina, 11/01/2017

Preg.mo Signor Sindaco
del Comune di Taormina
98039 - T A O R M I N A

e p.c. Preg.mo Sig. Scarcella
Responsabile Ufficio Contenzioso del
Comune di Taormina
98039 - T A O R M I N A

Invio a mezzo P.E.C.

OGGETTO: Invio sentenza n. 3/A/2017, resa dalla Corte dei Conti di Palermo, nel giudizio d'appello n. 5569PC, proposto da PICONE LIBORIO c/INPS + COMUNE di TAORMINA.- Determina sindacale d'incarico N. 96 del 18-05-2016.

Egr. signor Sindaco, con riferimento al giudizio in oggetto, Le trasmetto, in allegato, copia della Sentenza n. 3/A/2017, resa dalla Corte dei Conti, Sez. Giur. di Appello di Palermo, il 09/01/2017, notificatami a mezzo pec in pari data, con la quale sono state accolte le domande proposte dal sig. Picone Liborio.

La suddetta, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, ha sancito:

1) il diritto del sig. Picone a ottenere il ripristino dell'erogazione della pensione diretta (in conformità a quanto già predisposto nella determinazione I.N.P.D.P. n. ME012009152303, del 17/04/2009), con conseguente corresponsione da parte dell'I.N.P.S. delle somme arretrate, comprensive d'interessi legali e rivalutazione monetaria;

2) la condanna, a carico dell'I.N.P.S. e del Comune di Taormina, alle spese legali, ripartite in parti uguali (€ 400,00 a carico di ciascuna parte), determinate complessivamente in € 800,00, oltre i dovuti accessori di legge.

3) la conferma di tutte le altre statuizioni contenute nella sentenza di primo grado.

Pertanto, non ritenendo opportuna l'impugnazione, invito l'Ente a voler predisporre gli atti necessari all'esecuzione dell'esplicitata sentenza.

Colgo quindi l'occasione per richiedere il pagamento delle mie spettanze per l'attività svolta, secondo il prospetto di parcella dell'11/04/2016, già in atti (prot. n. 0007472 del 12/04/2016), con esclusione del campo IVA e della detrazione per R.A., essendo lo scrivente professionista in regime fiscale di vantaggio, ex art. 1, commi 54-89, L. 190/2014.

Il tutto, come di seguito specificato:

-Compensi e spese	€uro 5.724,83+
- CPA (4% di euro 5.524,83)	€uro <u>220,99=</u>
Totale avere	€uro 5.945,82

Al pagamento del relativo importo, sarà mia cura farLe pervenire regolare fattura.

Distinti saluti.

Avv. Caterina Biondo





Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai magistrati:

dott.	GIOVANNI COPPOLA	Presidente
dott.	VINCENZO LO PRESTI	Consigliere
dott.ssa	ANNA LUISA CARRA	Consigliere
dott.	TOMMASO BRANCATO	Consigliere
dott.	VALTER DEL ROSARIO	Consigliere- relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N.3/A/2017

nel giudizio d'appello in materia pensionistica iscritto al n. **5569/AC** del registro di segreteria, promosso da Picone Liborio, nato a Castel di Lucio (ME) il 25.2.1949, residente a Taormina, in vico B di via San Pancrazio, n.2, difeso dall'avv. Francesco Laface (con domicilio eletto presso il suo studio legale, in via Rupilio, n.4, Taormina), avverso:

l'I.N.P.S.- Gestione ex I.N.P.D.A.P., difeso dagli avvocati Gino Madonia, Tiziana Norrito e Luigi Caliulo (domiciliati presso l'Avvocatura regionale dell'I.N.P.S. di Palermo),
il Comune di Taormina, in persona del sindaco pro tempore, difeso dall'avv. Caterina Biondo (con domicilio eletto presso lo studio legale dell'avv. Cirino Gallo, in largo Zuccarello, n.46, Palermo),

per ottenere la riforma parziale della sentenza n.864/2015, emessa dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana in data 7.10.2015;

visti tutti gli atti e documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 10 novembre 2016 il relatore dott. Valter Del Rosario, l'avv. Francesco Laface per il sig. Picone, l'avv. Maria Grazia Sparacino (delegata) per l'I.N.P.S. e l'avv. Maria Teresa Parrino (delegata) per il Comune di Taormina.

FATTO

Con ricorso inoltrato alla Sezione Giurisdizionale di primo grado nell'agosto 2013, Picone Liborio (ex funzionario in servizio presso il Comune di Taormina, collocato in quiescenza dall'1.1.2008) impugnava la nota datata 29.3.2013 e gli atti ad essa allegati, con cui l'I.N.P.S.- Gestione ex I.N.P.D.A.P. gli aveva comunicato che:

con determinazione n. ME012013717981 del 13.1.2013 gli era stata riliquidata la pensione, con decorrenza dall'1.1.2008, in misura inferiore a quella già fruita per effetto della precedente determinazione n. ME012009152303 del 17.4.2009;

per tale motivo era stata avviata a suo carico la procedura per il recupero della somma di € 22.935,07, corrispondente ai maggiori ratei che risultavano essergli stati indebitamente erogati nel periodo dal 6.10.2011 al 31.3.2013 (mentre, per quanto riguardava le somme relative al periodo dall'1.1.2008 al 5.10.2011, l'Ente previdenziale faceva presente d'aver già provveduto al loro recupero a carico del Comune di Taormina, ex datore di lavoro del Picone, che aveva

fornito i dati erronei, che erano stati utilizzati in occasione della precedente liquidazione del trattamento di quiescenza).

Considerato che, a suo avviso, i provvedimenti emessi dall'Ente Previdenziale apparivano illegittimi sotto svariati profili, il Picone li contestava formalmente, chiedendo al Giudice di primo grado:

di riconoscere il suo diritto al ripristino dell'erogazione della pensione nella misura che era stata originariamente stabilita con la determinazione dell'I.N.P.D.A.P. n. ME012009152303 del 17.4.2009; di dichiarare, in ogni caso, l'irripetibilità a suo carico della somma di € 22.935,07, in quanto da lui percepita in assoluta buona fede durante un lungo periodo.

* * * * *

Con la sentenza n.864/2015 il Giudice di primo grado:

da un lato, ritenendo applicabili alla fattispecie in esame i principi enunziati nella sentenza delle Sezioni Riunite di questa Corte n.2/2012/Q.M., ha dichiarato l'irripetibilità a carico del Picone della predetta somma di € 22.935,07, considerati il notevole ritardo (oltre cinque anni dopo il collocamento a riposo) con cui gli era stata liquidata la pensione definitiva ed il conseguente legittimo affidamento da lui riposto sulla correttezza del trattamento di quiescenza da lungo tempo fruito;

da un altro lato, ha rigettato la pretesa del Picone, volta ad ottenere il ripristino dell'erogazione della pensione nella misura originariamente fissata con la determinazione dell'I.N.P.D.A.P. n. ME012009152303 del 17.4.2009.

Sotto tale ultimo profilo, la statuizione emessa dal Giudice di primo grado risulta basata sostanzialmente sui seguenti presupposti:

la pensione attribuita al Picone con la determinazione del 17.4.2009 era da ritenersi provvisoria e, quindi, assoggettabile a modifiche in sede di liquidazione della pensione definitiva;

in ogni caso, trattandosi di pensione ex C.P.D.E.L. (Cassa Pensioni per i Dipendenti degli Enti Locali), ad essa non sarebbe stata applicabile la normativa dettata dall'art. 205 del D.P.R. 29.12.1973, n.1092, in quanto riguardante specificamente le pensioni degli impiegati civili e militari dello Stato;

appariva legittima la riliquidazione della pensione effettuata dall'I.N.P.S.- Gestione ex I.N.P.D.A.P. con la determinazione n. ME 012013717981 del 13.1.2013, considerato che, nella precedente determinazione del 17.4.2009, le differenze retributive, corrisposte al Picone (funzionario inquadrato nella categoria economica D/3) dal Comune di Taormina per l'espletamento di funzioni dirigenziali durante il periodo 2002-2007, erano state (a causa di dati incongrui forniti dal medesimo Comune) erroneamente inserite, in sede di computo della pensione, nella "quota A", anziché nella "quota B", di cui all'art. 13 del D.L.vo n.503/1992 ed all'art. 2, commi 9 e 10, della L. n.335/1995.

* * * * *

Il Picone ha proposto appello avverso la sentenza n.864/2015, chiedendone la riforma nella parte in cui il Giudice di primo grado ha rigettato la sua istanza volta ad ottenere il ripristino dell'erogazione

della pensione nella misura originariamente stabilita con la determinazione dell'I.N.P.D.A.P. n. ME012009152303 del 17.4.2009.

A tal proposito, il Picone ha sostenuto che:

la liquidazione della pensione disposta con tale provvedimento era indubbiamente definitiva e non provvisoria, considerato che l'I.N.P.D.A.P. era già da tempo in possesso di tutti i dati occorrenti per i relativi calcoli e che in nessuna parte del medesimo provvedimento si faceva menzione di una sua presunta "provvisorietà";

pertanto, era evidente che con la determinazione n. ME 012013717981 del 13.1.2013, emessa a distanza di quasi quattro anni dalla precedente determinazione del 17.4.2009, l'Ente previdenziale aveva modificato "in pejus" un provvedimento di pensione definitiva, violando le tassative disposizioni contenute nell'art. 205 del D.P.R. n.1092/1973, secondo cui l'Amministrazione può procedere d'ufficio, in presenza di specifici presupposti, alla revoca od alla modifica di una pensione definitiva entro e non oltre un triennio dalla sua liquidazione;

d'altro canto, la normativa di cui all'art. 205 del D.P.R. n.1092/1973 deve ritenersi pienamente applicabile anche per quanto riguarda le pensioni erogate dall'I.N.P.S.- Gestione ex I.N.P.D.A.P. ai dipendenti degli Enti Locali, già iscritti alla C.P.D.E.L..

Proseguendo nell'esposizione delle proprie doglianze, il Picone ha affermato che, in ogni caso, il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto legittimo il nuovo calcolo della pensione,

effettuato dall'I.N.P.S. con la determinazione n. ME012013717981 del 13.1.2013.

A tal proposito, il Picone ha ribadito la tesi secondo cui le differenze retributive, che gli erano state continuativamente corrisposte dal Comune di Taormina per l'espletamento di funzioni dirigenziali durante il periodo 2002-2007, andrebbero inserite, ai fini pensionistici, nella "quota A" e non nella "quota B".

* * * * *

Con memoria depositata il 24.10.2016 l'I.N.P.S. ha chiesto il rigetto del gravame proposto dal Picone, sostenendo che i motivi ivi formulati sarebbero inammissibili e, comunque, giuridicamente infondati.

* * * * *

Con memoria del 17.10.2016 il Comune di Taormina ha anch'esso chiesto il rigetto del gravame proposto dal Picone, in quanto la rideterminazione della pensione, effettuata dall'I.N.P.S. con il provvedimento del 13.1.2013, sarebbe conforme alla normativa vigente.

* * * * *

All'odierna udienza, i difensori delle parti hanno confermato le conclusioni già formulate per iscritto.

DIRITTO

Il Collegio Giudicante reputa che le tematiche essenziali e dirimenti da affrontare per una corretta risoluzione della controversia siano costituite:

dall'individuazione dell'esatta natura (provvisoria o definitiva) della liquidazione pensionistica, che era stata effettuata dall'I.N.P.D.A.P. in favore del Picone con la determinazione n. ME012009152303 del 17.4.2009;

dall'applicabilità o meno della normativa di cui all'art. 205 del D.P.R. n.1092/1973 alle pensioni erogate dall'I.N.P.S.- Gestione ex I.N.P.D.A.P. in favore dei dipendenti degli Enti Locali, già iscritti alla C.P.D.E.L..

Sotto il primo profilo, esaminando la determinazione del 17.4.2009, si evince agevolmente che:

essa disponeva espressamente: "E' conferita, con il sistema retributivo, la pensione ordinaria diretta di anzianità, di cui all'allegato prospetto, che ne forma parte integrante, in favore di Picone Liborio"; nel prospetto ad essa allegato, costituito da varie sezioni, v'era una dettagliata descrizione di tutti i dati (servizi utili ai fini pensionistici, inquadramento giuridico-economico attribuito al Picone dal Comune di Taormina, retribuzioni pensionabili computate in sede di quantificazione delle singole quote, coefficienti applicati ecc.) che erano stati utilizzati dall'Ente previdenziale per la liquidazione del trattamento di quiescenza spettante al Picone;

in nessuna parte di tale determinazione v'era menzione di una sua ipotetica "provvisorietà".

Appare, quindi, del tutto evidente che (contrariamente a quanto genericamente affermato dal Giudice di primo grado, senza, peraltro, il supporto di alcuna congrua motivazione) con la determinazione n.

ME012009152303 del 17.4.2009 (emanata dopo oltre quindici mesi dal collocamento a riposo del Picone e quand'erano già pervenuti all'I.N.P.D.A.P. tutti i dati provenienti dal Comune di Taormina, ex datore di lavoro del pensionato) era stata liquidata una pensione definitiva e non provvisoria.

D'altro canto, un'ulteriore conferma dell'esattezza di tale conclusione si rinviene nella relazione amministrativa prot. n.4800 del 25.8.2015, trasmessa dalla Direzione Provinciale dell'I.N.P.S. di Messina all'Avvocatura Distrettuale dell'Ente Previdenziale (incaricata della difesa dell'Amministrazione nel giudizio instaurato dal Picone innanzi alla Sezione Giurisdizionale di primo grado di questa Corte), da cui si desume che soltanto dopo molti mesi dall'emanazione della determinazione del 17.4.2009 l'I.N.P.D.A.P. aveva rilevato una parziale erroneità dei dati, inerenti le retribuzioni pensionabili fruite dal Picone, che erano stati trasmessi dal Comune di Taormina, ragion per cui aveva avviato la procedura per la riliquidazione del trattamento di quiescenza già attribuito al soggetto interessato, poi conclusasi con l'emissione della determinazione n. ME 012013717981 del 13.1.2013.

Ciò assodato, il Collegio Giudicante osserva che l'art. 8, 1° comma, del D.P.R. n.538/1986 (concernente le "Modalità di liquidazione dei trattamenti di quiescenza in favore degli iscritti alle Casse Pensioni degli Istituti di Previdenza", in cui era ricompresa la Cassa per le Pensioni ai Dipendenti degli Enti Locali, poi confluita nell'I.N.P.D.A.P.) dispone espressamente che il provvedimento di

liquidazione del trattamento di quiescenza definitivo può essere revocato o modificato secondo le modalità e nei limiti tassativamente stabiliti dagli artt. 204, 205 e 206 del D.P.R. n.1092/1973 (riguardante le pensioni dei dipendenti civili e militari dello Stato).

Ne consegue che:

per effetto dell'art. 205 del D.P.R. n.1092/1973, la pensione definitiva attribuita al Picone con la determinazione n. ME012009152303 del 17.4.2009 non poteva essere modificata "in pejus" dopo il decorso di un triennio dalla sua liquidazione;

risulta, quindi, palesemente illegittima la modificazione "in pejus", che è stata disposta con la determinazione n. ME012013717981 del 13.1.2013.

Il Collegio Giudicante reputa, conclusivamente, che l'appello proposto dal Picone sia meritevole d'accoglimento, ragion per cui, previa parziale riforma della sentenza di primo grado n.864/2015, dev'essere riconosciuto il diritto del medesimo Picone (ex dipendente del Comune di Taormina) ad ottenere il ripristino dell'erogazione della pensione diretta (n. 6178036, attualmente in carico all'I.N.P.S.- Gestione ex I.N.P.D.A.P. di Messina) in conformità a quanto già disposto con la determinazione n. ME012009152303 del 17.4.2009 e la conseguenziale corresponsione delle somme arretrate spettantigli, maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria, da computarsi con l'osservanza della "regola dell'assorbimento".

Deve intendersi "assorbita" ogni ulteriore questione prospettata dalle parti, in quanto ritenuta da questo Giudice non rilevante per la

decisione della causa.

In base al principio della "soccombenza legale", le controparti I.N.P.S.- Gestione ex I.N.P.D.A.P. e Comune di Taormina vanno condannate alla rifusione delle spese di difesa in favore del Picone.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da Picone Liborio avverso l'I.N.P.S.- Gestione ex I.N.P.D.A.P. ed il Comune di Taormina, riforma parzialmente la sentenza n.864/2015, emessa dalla Sezione di primo grado in data 7.10.2015, e, per l'effetto, riconosce il diritto del Picone (ex funzionario del Comune di Taormina) ad ottenere il ripristino dell'erogazione della pensione diretta (n. 6178036, attualmente in carico all'I.N.P.S.- Gestione ex I.N.P.D.A.P. di Messina) in conformità a quanto già disposto nella determinazione dell'I.N.P.D.A.P. n. ME012009152303 del 17.4.2009 e la conseguenziale corresponsione, da parte dell'Ente Previdenziale, delle somme arretrate spettantigli, maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria, da computarsi con l'osservanza della "regola dell'assorbimento".

In base al principio della "soccombenza legale", l'I.N.P.S. ed il Comune di Taormina vengono condannate, in parti uguali tra loro, alla rifusione in favore del Picone delle spese di difesa, liquidate in € 800,00, oltre accessori di legge, se dovuti.

Restano confermate tutte le altre statuizioni contenute nella predetta

sentenza di primo grado n.864/2015.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 10 novembre
2016.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.TO (Valter Del Rosario)

F.TO (Giovanni Coppola)

Sentenza depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 09/01/2017

Il direttore della segreteria

F.TO (Fabio Cultrera)

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Preg.mo Signor Sindaco del Comune di Taormina Â e p.c. Â Â Preg.mo
Responsabile Ufficio Contenzioso del Comune di TaorminaÂ Â Â Â Â Con riferimento al giudizio in
oggetto, allego alla presente: Â 1) Missiva d'accompagnamento della sentenza in oggetto con richiesta di
pagamento dell'onorario professionale relativo giudizio Â Â Â Â Â Â d'appello ;Â Â 2) Copia Sentenza
n. 3/A/2017. Â Â Â Distinti saluti. Â Â Â Avv. Caterina BiondoÂ



Protocollo Generale
N° 649 del 12/01/2017 10:37

Movimento: Arrivo

Tipo Documento:

Tramite: Posta certificata

Classificazione:

Oggetto: **SENTENZA N. 3/A/2017, CORTE DEI CONTI DI PALERMO, GIUDIZIO D'APPELO N. 5569PC,
PICONE LIBORIO/ COMUNE TAORMINA**

Mittenti

Denominazione

Comune di Residenza

"STUDIOLEGALECATERINABIONDO@PEC.IT"

Smistamenti

In carico a	dal	Data ricev.	Trasmesso da	Smistamento per
AREA AMMINISTRATIVA	12/01/2017		Protocollo	COMPETENZA

Allegati

Q.tà	Tipo Allegato	Descrizione
		Sentenza d'appello n. 3-A-2017 Picone-Com Taormina.pdf
		TestodelMessaggio.html

PARERI EX ART. 53 DELLA LEGGE 142/1990

RECEPITO DALLA L.R. N. 48/91 E MODIFICATO DALLA L.R. 23/12/2000 N. 30

Per la regolarità **TECNICA** si esprime parere **Favorevole** *SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO*

27 DIC. 2017

Taormina _____

Il Segretario Generale
Responsabile Area Amministrativa
Dott.ssa Rossana Carrubba

Per la regolarità **CONTABILE** si esprime parere **Favorevole** *SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO*

28 DIC 2017

Taormina _____

S. 864/15 *Proc. 803/17*
€ 1.167,30

Il Responsabile
dell'Area Economica Finanziaria
Rag. Rosario Cuteruto

COMUNE DI TAORMINA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

II COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 57/2017 del 29/12/2017

In data 29/12/2017, il Collegio dei Revisori nelle persone del presidente dott.ssa Fontana Margherita e dei componenti dott. Fava Aldo e dott. Rapisarda Salvatore, nominati giusta delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 28.09.2017, dopo un ampio confronto esprimono il parere in

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n.864/15 del 10.11.2016 emessa nel giudizio PICONE LIBORIO contro il COMUNE di TAORMINA e l'INPS – Gestione EX INPDAP

considerato che in data 24/01/2017, prot. com.le n.1593, è stata notificata a questo Comune la sentenza esecutiva n.3/A/2017 - R.G. n. 5569/AC – del 10.11.2016, depositata il 09/01/2017, con cui il Presidente della Corte dei Conti sezione giurisdizionale di Appello per la Regione Sicilia

a) ha accolto l'appello proposto dal sig. PICONE LIBORIO;

b) ha condannato il Comune di Taormina e l'I.N.P.S. in parti uguali tra loro, alla rifusione in favore del Picone delle spese di difesa, liquidati in €. 800,00, oltre accessori di legge se dovuti.

Considerato che:

- la sentenza in argomento è per legge esecutiva e dà luogo, pertanto, a debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000;

- le spese di lite da rifondere al Sig. PICONE LIBORIO ammontano complessivamente ad €1.167,30, sulla base della seguente specifica:

▶ compenso professionale previsto in sentenza	€ 800,00
▶ spese generali 15% (su € 800,00)	€ 120,00
▶ C.P.A. 4% (su € 920,00,)	€ 36,80
▶ Iva 22% (su € 956,80)	€ 210,50

totale complessivo € 1.167,30.

VISTO ed ACCERTATO

di riconoscere, a favore di Picone Liborio, ai sensi dell'art. 194 comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 1.167,30, scaturente dalla sentenza esecutiva n. 864/15 del 10.11.2016, da porre a carico del bilancio 2017-2019 annualità 2017;

- i parere di regolarità tecnica e contabili favorevoli subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019.

Limitatamente alle proprie competenze il Collegio

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE al riconoscimento e relativo finanziamento di tali debiti fuori bilancio, subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019 entro l'esercizio finanziario 2017.

INVITA

- a) l'Ente, qualora non sia già stato fatto, affinché vengano compiute le verifiche necessarie ad accertare eventuali responsabilità e siano effettuate le conseguenti azioni di rivalsa; il Collegio chiede, nel termine di 30 gg., una relazione da parte dell'Ente in merito alle azioni intraprese;
- b) il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 23 della legge 27.12.2002, n. 289, a trasmettere la deliberazione consiliare di riconoscimento di debiti fuori bilancio e gli atti ad essa allegati alla Corte dei Conti, Procura Regionale della Sicilia.

Copia del presente verbale viene trasmesso al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale, al Sindaco, al Responsabile del Servizio Legale ed al responsabile del Settore Finanziario, nonché rimane agli atti del Collegio dei Revisori.


L.c.s

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Presidente: Margherita Fontana

Componente: Aldo Fava

Componente Salvatore Rapisarda




Il presente verbale, salvo ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Sicilia, approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Vittorio Sabato

IL PRESIDENTE
Antonio D'Aveni

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Carrubba Rossana



É DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91)

Reg. Albo Pret. On line n. ____ / ____ del _____ Il Responsabile _____

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91)

30 DIC 2017

Dalla Residenza Municipale, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

